REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Lavoro

In persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. [redacted]

promossa da

[redacted]nata ad Acireale il 5 febbraio 1979, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Vincenzo La Cava;

-ricorrente-

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale di Torino - Ufficio Scolastico Provinciale di Catania in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dal funzionario delegato *ex* art. 417-*bis* c.p.c. dr. Claudio Marchese;

-convenuti-

e nei confronti de

I docenti della Scuola Primaria che occupano i posti della provincia di Catania indicati come vacanti e disponibili dalla ricorrente ai fini della mobilità temporanea;

-litisconsorti necessari contumaci-

Avente ad oggetto: Assegnazione temporanea *ex* art. 42-*bis* del D. Lgs. n. 151/2001.

Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione dell'8 giugno 2021 dalle attività previste dall'articolo 221 comma 4 del D.L. n. 34/2020, conv. con mod. dalla L. n. 77/2020, il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di trattazione cartolare depositate nel termine assegnato, mentre parte resistente non depositava note.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dr. Patrizia Mirenda, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7043/2019 R.G., così statuisce:

In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di [redacted] essere assegnata in via temporanea ai sensi dell'art. 42-*bis* del d. lgs. n. 151/2001 ad una sede di servizio della Scuola Primaria ubicata in uno dei comuni della Provincia di Catania per tre anni scolastici.

Condanna l'Amministrazione convenuta agli adempimenti conseguenti, con decorrenza, ai fini del computo del suddetto termine triennale, dal momento dell'effettiva assegnazione temporanea *ex* art. 42- *bis* cit.

[redacted]

Così deciso in Catania il 9 giugno 2021.

Il giudice del lavoro

Dr. Patrizia Mirenda